



Comune di Suisio
Provincia di Bergamo

Codice: 10209

C.C. Numero 2 del 30-01-2006

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto: INCREMENTO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DEFINIZIONE
AMBITI ESCLUSIONE E OBBLIGO DI REPERIMENTO PARCHEGGI
PERTINENZIALI PER PRATICHE EDILIZIE RELATIVE AL
RECUPERO DEI SOTTOTETTI AI FINI ABITATIVI**

L'anno duemilasei il giorno trenta del mese di gennaio alle ore 20:30, nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono oggi convocati in sessione Ordinaria, Prima convocazione in seduta Pubblica i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

GHISLENI CLARA	P	ESPOSITO MAURIZIO	P
PREVITALI UMBERTO	P	ARSUFFI BORTOLO	P
BREMBILLA LUCA	P	LOCATELLI GIANPIETRO	P
ARNOLDI CARLO	P	CASALI MARIANNA	P
ALTIERI GIAMPIETRO	P	CORBETTA GIUSEPPE	P
MAGNI EUGENIO	P	CESARETTO GIANNA	P
ALBERTELLI GIOVANNI	P	PREVITALI BRUNO	A
GHISLENI CESARE	P	ZONCA ANGELO	A
GHISLENI EGIDIO	P		

ne risultano presenti n. 15 e assenti n. 2.

Partecipa il Segretario Generale Dr. SCIARRONE GIUSEPPE il quale provvede alla redazione de presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GHISLENI CLARA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto presentata sulla base delle indicazioni avute dall'Amministrazione Comunale, dal Responsabile della Posizione Organizzativa area tecnica – manutentiva, che unitamente al prescritto parere di competenza, si allegano alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Avuta illustrazione dal punto di vista dei contenuti tecnici da parte del tecnico comunale presente in aula, arch. Sara Cattaneo;

Sentito il Consigliere Comunale, Capogruppo di “ Vivere Suisio”, Corbetta Giuseppe, il quale chiede, se non è possibile non avvalersi della possibilità della maggiorazione nella misura massima del 20% del contributo di costruzione, come illustrato nella proposta in esame;

Avuta risposta dall' arch. Cattaneo, circa la scelta dell'Amministrazione di avvalersi di questa possibilità di maggiorazione, così come prevista dalla richiamata legge n. 20/2005;

Ritenuto procedere all'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto, come da allegato;

Visto l'art. 42 del D.Lgs.n. 267/2000;

Con n. 12 voti favorevoli, n. 3 contrari (Corbetta Giuseppe, Cesaretto Gianna, Casali Marianna) nessun astenuto, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) Di approvare la proposta di deliberazione in premessa, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale.

2) Di dichiarare, con n. 12 voti favorevoli, n. 3 contrari (Corbetta Giuseppe, Cesaretto Gianna, Casali Marianna) nessun astenuto, espressi per alzata di mano, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 -4^ comma del D.Lgs. n. 267/2000.

L'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI

Relaziona sull'argomento e fa presente che:

Vista la Legge Regionale 11.03.2005, n. 12, pubblicata sul BURL – 1° supplemento ordinario al n. 11 del 16.03.2005;

Vista la Legge Regionale 27.12.2005, n. 20, pubblicata sul BURL – 1° supplemento ordinario al n. 52 del 30.12.2005;

Considerato che:

1. ai sensi del comma 7, dell'art. 64, della Legge Regionale n. 12/2005, così come modificato dall'art. 1, della Legge Regionale n. 20/2005, l'Amministrazione Comunale può deliberare l'applicazione di una maggiorazione nella misura massima del 20% del contributo di costruzione dovuto per il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti, da destinare obbligatoriamente alla realizzazione di interventi di riqualificazione urbana, di arredo urbano e di valorizzazione del patrimonio comunale di edilizia residenziale;
2. ai sensi del comma 1 bis, dell'art. 65, della Legge Regionale n. 12/2005, così come modificato dall'art. 1, della Legge Regionale n. 20/2005, l'Amministrazione Comunale può, con motivata deliberazione, disporre l'esclusione di parti del territorio comunale, nonché di determinate tipologie di edifici o di intervento, dall'applicazione delle disposizioni del Titolo IV capo I della stessa L.R. n. 12/2005;
3. ai sensi del comma 1 ter, dell'art. 65, della Legge Regionale n. 12/2005, così come modificato dall'art. 1, della Legge Regionale n. 20/2005, con il medesimo provvedimento di cui al precedente punto 2, l'Amministrazione Comunale può altresì individuare ambiti territoriali nei quali gli interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti, se volti alla realizzazione di nuove unità immobiliari, sono, in ogni caso, subordinati all'obbligo di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali nella misura prevista dall'articolo 64, comma 3, della stessa L.R. n. 12/2005.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 in data 08/11/1996, ad oggetto "LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 15.07.96 – RECUPERO AI FINI ABITATIVI DEI SOTTOTETTI ESISTENTI – DETERMINAZIONI", esecutiva ai sensi di legge;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

Tutto ciò premesso;

IL SINDACO – PRESIDENTE

Dichiara aperta la discussione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito quanto relazionato dall'Assessore ai LL.PP.;

Uditi gli interventi del consigliere _____

Atteso che il Sindaco ha dichiarato chiusa la discussione;

Visti i pareri di competenza, espressi ai sensi dell'art. 49 -1^a comma del D.Lgs. n. 267/2000, inseriti nell'atto;

Con n. ____ voti favorevoli, contrari nessuno, n. ____ astenuti (____), espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. Di applicare, ai sensi del comma 7, dell'art. 64, della L.R. n. 12/2005, così come modificato dall'art. 1, della Legge Regionale n. 20/2005, una maggiorazione del 20% del contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione primaria, oneri di urbanizzazione secondaria e contributo sul costo di costruzione) dovuto per le pratiche edilizie inerenti il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti;
2. Di dare atto che tale maggiorazione sarà destinata per la realizzazione di interventi di riqualificazione urbana, di arredo urbano e di valorizzazione del patrimonio comunale di edilizia residenziale;
3. Ai sensi del comma 1 bis, dell'art. 65, della Legge Regionale n. 12/2005, di non disporre l'esclusione di parti del territorio comunale dall'applicazione delle disposizioni del Titolo IV capo I della stessa L.R. n. 12/2005, così come modificato dall'art. 1, della Legge Regionale n. 20/2005, ma di escludere la possibilità di modificazioni delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde dei fabbricati individuati dal P.R.G. vigente in zona omogenea "A" con "vincolo specifico n°1: Restauro" e con "Vincolo specifico n° 2: Risanamento conservativo", in conformità ai disposti del paragrafo 7 dell'allegato D "Zona "A" di recupero dei vecchi nuclei – norme tecniche – zonizzazione" del P.R.G. vigente, in quanto tali fabbricati sono stati così classificati perché di particolare valore storico, architettonico ed ambientale, che conservano ancora in gran parte i caratteri originari, e che pertanto una modificazione della loro sagoma vanificherebbe la volontà di conservazione e recupero espressa tramite il P.R.G.
Per le stesse motivazioni gli interventi di recupero dei sottotetti, in tutti i fabbricati individuati dal P.R.G. vigente in zona omogenea "A", dovranno integralmente uniformarsi ai criteri e alle tipologie riportati nell'allegato D "Zona "A" di recupero dei vecchi nuclei – norme tecniche – zonizzazione" del P.R.G. vigente.
4. Ai sensi del comma 1 ter, dell'art. 65, della Legge Regionale n. 12/2005, così come modificato dall'art. 1, della Legge Regionale n. 20/2005, di non individuare ambiti territoriali nei quali gli interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti, se

volti alla realizzazione di nuove unità immobiliari, sono, in ogni caso, subordinati all'obbligo di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali nella misura prevista dall'articolo 64, comma 3, della stessa L.R. n. 12/2005, accettando il versamento al comune di una somma pari al costo base di costruzione per metro quadrato di spazio per parcheggi da reperire, qualora sia dimostrata l'impossibilità, per mancata disponibilità di spazi idonei, ad assolvere tale obbligo.

5. Di individuare quale Responsabile del procedimento per la corretta esecuzione del presente deliberato, l'arch. Cattaneo Sara , Responsabile del Servizio Tecnico.
6. Di dichiarare con n. _____ voti favorevoli, contrari nessuno, n. ____ astenuti (_____), espressi per alzata di mano, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 -4^ comma del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

**PARERE AI SENSI DELL'ART. 49 1 COMMA DEL D.LGS. N. 267 DEL
18.8.2000**

Vista la proposta di deliberazione in oggetto ed esperita l'istruttoria di competenza

Esprime

Parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione sopraindicata.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to arch. Sara Cattaneo

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to GHISLENI CLARA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. SCIARRONE GIUSEPPE

Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal 07-02-2006 (art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267).

Suisio, 07-02-2006

Il Segretario Generale
F.to Dr. SCIARRONE GIUSEPPE

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

- Si certifica che la suesesa deliberazione, è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell'art.134 – comma 4 D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Suisio, 07-02-2006

Il Segretario Generale
F.to Dr. SCIARRONE GIUSEPPE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' PER DECORRENZA TERMINI

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000).

Suisio,

Il Segretario Generale
F.to Dr. SCIARRONE GIUSEPPE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Suisio, 07-02-2006

Il Segretario Generale
Dr. SCIARRONE GIUSEPPE